

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Premesso che:

- il Tar Campania Na con sentenza n. 5550/2015 ha respinto il ricorso n. 103/2015 R.G. proposto da **GIORGIO GENNARO E MAIORANO ANTONIETTA**, per l'annullamento dell'ordinanza del 08/10/2014 n. 41 del Comune di Giugliano in Campania, con la quale, in merito ad un asserita lottizzazione abusiva sul terreno sito in corrispondenza del numero 44 della via Madonna del Pantano originariamente distinto al catasto al foglio 55/d particella 3183, era stato ingiunto ai ricorrenti l'immediata sospensione di ogni attività edilizia e l'immediata interruzione delle opere in corso, ritenute abusive nonché intimato il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse già realizzate;

- come da nota prot. n. 43225 del 10/06/2016, con atto notificato in data 06/06/2016 all'Avv. Eduardo Romano, nella qualità di difensore dell'Ente costituito nel giudizio di I° i ricorrenti, rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Angelone, proponevano appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sopra citata sentenza Tar Campania n. 5550/2015;

- con Decreto sindacale n. 143 del 16/06/2016 il Comune appellato si costituiva in giudizio affidando la difesa dell'ente all'avv. Eduardo Romano;

Vista la Sentenza del Consiglio di Stato n. 3748/2017, notificata presso l'Ente con formula esecutiva in data 11/02/2020, prot. n. 14668, relativa al giudizio R.G. n. 5400/2016 proposto da **GIORGIO GENNARO E MAIORANO ANTONIETTA**, avente ad oggetto l'annullamento e la riforma della sentenza Tar Campania Na n. 5550/2015 che aveva respinto il ricorso n. 103/2015 R.G. proposto per l'annullamento dell'ordinanza del 08/10/2014 n. 41 del Comune di Giugliano in Campania, con la quale i Giudici di Palazzo Spada hanno accolto l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, hanno annullato gli atti impugnati in primo grado nonché condannato il Comune appellato a rifondere alla parte appellante le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi € 6.000,00 oltre spese generali e accessori di legge e refusione del contributo unificato se versato;

Richiamati

- l'art. 194 comma 1, lettera a) del D. lgs n. 267/2000, che disciplina il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive,

- l'art. 14, 1° comma, del d.l. n. 669/1996, come modificato dall'art. 147 della l. n. 388/2000, ai sensi del quale gli enti pubblici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "*Un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali*";

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;

- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

- l'Osservatorio sulla finanza e sulla contabilità degli enti locali – Ministero dell'Interno, al principio contabile n. 2 "*Gestione nel sistema del bilancio*", al punto 101 chiarisce che *Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è*



quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso”;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Visto il parere n. 22 del 29/04/2009 della Corte dei Conti della Campania con il quale viene ribadito che, in relazione ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di cui all'art. 194 lett. a) D. lgs n. 267/2000, il significato del provvedimento del Consiglio Comunale di riconoscimento dei suddetti debiti, non è quello di riconoscere una legittimità o meno del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Preso atto del parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:

[...]

La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale.

In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le “sentenze esecutive”, tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: “...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194...” sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.).

Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr.,



deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR).

In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.

[...]

Ritenuto, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

Vista la scheda riepilogativa delle competenze da corrispondere ai soggetti creditori, per un importo di € 9.404,72 (di cui € 650,00 per spese esenti a titolo di C.U. se versato, € 6.000,00 per diritti ed onorari, € 900,00 per spese gen. al 15 %, € 256,00 per cpa ed € 1.578,72 per iva), depositata agli atti del servizio contenzioso;

Visto l'art 107 c. 2 del D.L del 17/03/2020 n. 18, convertito in Legge 24/04/2020 n.27, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31/07/2020;

Visto l'art. 163 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui, tra l'altro, nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Rilevato che:

- la fattispecie integra gli estremi di cui all'art.194 del D.Lgs. n.267/00 ed in particolare quella prevista al co. 1 lettera a) che prevede la legittimità del riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze;
- è necessario procedere al riconoscimento della legittimità del citato debito fuori bilancio al fine di evitare l'avvio della procedura esecutiva, con ulteriore aggravio delle spese;
- il finanziamento della complessiva somma di € 9.404,72 (di cui € 650,00 per spese esenti a titolo di C.U. se versato, € 6.000,00 per diritti ed onorari, € 900,00 per spese gen. al 15 %, € 256,00 per cpa ed € 1.578,72 per iva) è assicurato con le disponibilità esistenti sul capitolo 11008011;

Dato atto che:

- l'art.239, comma 1, lett. b) n. 6, del D.Lgs. n.267/2000 dispone che l'Organo di revisione rilasci apposito parere sulle proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- l'articolo 23, comma 5, della Legge nr.289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti;

VISTI:

- * Il vigente Statuto comunale;
- * Il vigente Regolamento di contabilità;
- * Il D.Lgs. 18 agosto 2000, nr.267;
- * La Legge nr.289/2002;

PROPONE



- **Riconoscere**, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a), del D.Lgs 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 3748/2017, notificata presso l'Ente con formula esecutiva in data 11/02/2020, prot. n. 14668, relativa al giudizio R.G. n. 5400/2016 proposto da **GIORGIO GENNARO E MAIORANO ANTONIETTA**, rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Angelone, di cui alla premessa, per un importo di € 9.404,72;

- **Dare atto** che la complessiva somma di € 9.404,72 (di cui € 650,00 per spese esenti a titolo di C.U. se versato, € 6.000,00 per diritti ed onorari, € 900,00 per spese gen. al 15 %, € 256,00 per cpa ed € 1.578,72 per iva) trova copertura con le disponibilità esistenti sul capitolo 11008011;

- **Di rendere** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000;

- **Trasmettere** il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23 L.27.12.2002, n.289.

Il Responsabile del Servizio Contenzioso
Dott. Giuseppe Giannone



GIANNONE GIUSEPPE
COMUNE DI GIUGLIANO IN
CAMPANIA
Posizione Organizzativa
16.06.2020 11:39:33 UTC

Il Dirigente ad interim del Settore AA.II.
Dott.ssa Rosa Riccardo



ROSA RICCARDO
COMUNE DI GIUGLIANO
DI INCAMPANIA
SEGRETARIO GENERALE
16.06.2020 13:49:31
UTC

Il Dirigente del Settore Affari Istituzionali esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità **tecnica** del presente atto.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Dott. Rosa Riccardo



ROSA RICCARDO
COMUNE DI
GIUGLIANO DI
INCAMPANIA
SEGRETARIO
GENERALE
16.06.2020 13:50:28
UTC

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità **contabile** del presente atto.

IL DIRIGENTE
Dott. Salvatore Petirro

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



PETIRRO SALVATORE
COMUNE DI GIUGLIANO IN
CAMPANIA
DIRIGENTE
18.06.2020 05:12:13 UTC

Richiamati

- l'art. 194 comma 1, lettera a) del D. lgs n. 267/2000, che disciplina il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- l'art. 14, 1° comma, del d.l. n. 669/1996, come modificato dall'art. 147 della l. n. 388/2000, ai sensi del quale gli enti pubblici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo;

Vista la proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3748/2017 rientrante nella fattispecie di cui al richiamato art. 194 comma 1 lett. a) TUEL, per un importo complessivo di € 9.404,72 (di cui € 650,00 per spese esenti a titolo di C.U. se versato, € 6.000,00 per diritti ed onorari, € 900,00 per spese gen. al 15 %, € 256,00 per cpa ed € 1.578,72 per iva);

Visto il provvedimento esecutivo richiamato nella predetta proposta, dal quale scaturisce la posizione debitoria da riconoscere, corredata da apposita scheda/relazione riepilogativa delle competenze da corrispondere ai soggetti creditori, depositata agli atti di ufficio;

Visto l' art 107 c. 2 del D.L del 17/03/2020 n. 18, convertito in Legge 24/04/2020 n.27, che ha differito il termine per l' approvazione del bilancio di previsione al 31/07/2020;

Visto l'art. 163 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 “2. (omissis) *Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente”.*

Rilevata la necessità di procedere ex art.194, comma 1, lett. a) del D.Lgs.267/2000 al riconoscimento della legittimità del debito sopra descritto;

Rilevato che il finanziamento della complessiva somma di € 9.404,72 (di cui € 650,00 per spese esenti a titolo di C.U. se versato, € 6.000,00 per diritti ed onorari, € 900,00 per spese gen. al 15 %, € 256,00 per cpa ed € 1.578,72 per iva) è assicurato con le disponibilità esistenti sul capitolo 11008011;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dai Dirigenti ad interim dei Settori Affari Istituzionali e Servizi Finanziari;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso ex art.239, comma 1, lett. b) n. 6, del D.Lgs. n.267/2000 di cui alle note prot. n. 72241 del 14/07/2020 e n. 72350 del 15/07/2020, che si allega al presente atto sub A)

Assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000, conferiti con decreto del Presidente della Repubblica del 21/02/2020, col quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale dell'Ente, a seguito di dimissioni *ultra dimidium* del Consiglieri assegnati *



DELIBERA

- **Riconoscere**, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a), del D.Lgs 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 3748/2017, notificata presso l'Ente con formula esecutiva in data 11/02/2020, prot. n. 14668, relativa al giudizio R.G. n. 5400/2016 proposto da **GIORGIO GENNARO E MAIORANO ANTONIETTA**, rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Angelone, di cui alla premessa, per un importo di € 9.404,72;
- **Dare atto** che la complessiva somma di € 9.404,72 (di cui € 650,00 per spese esenti a titolo di C.U. se versato, € 6.000,00 per diritti ed onorari, € 900,00 per spese gen. al 15 %, € 256,00 per cpa ed € 1.578,72 per iva) trova copertura con le disponibilità esistenti sul capitolo 11008011;
- **Dare atto** che con successiva determinazione del Settore Affari istituzionali si procederà all'assunzione dell'impegno di spesa connesso al presente atto
- **Dichiarare e rendere** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere;
- **Trasmettere** il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23 L. 27.12.2002, n. 289.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Umberto Cimmino

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rosa Riccardo

